La rivalutazione delle offerte tecniche dopo l'apertura delle offerte economiche tra principio di segretezza delle offerte e mera correzione di errore materiale o di calcolo

di Rocco Felato

Data di pubblicazione: 16-11-2026

Il **D.Lgs. n. 36/2023** impone il rispetto della **correttezza e della regolarità delle procedure selettive** e preclude la **rivalutazione delle offerte tecniche dopo l'apertura delle offerte economiche**.

Ne discende il **divieto generale di rivalutazione postuma delle offerte tecniche** a buste economiche aperte, la cui **unica e tassativa eccezione** è rappresentata dalla **correzione del mero errore materiale o di calcolo**.

Il **principio di separazione tra offerta tecnica ed economica** costituisce, infatti, diretta declinazione dei **principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio***, sicché la eventuale *rivalutazione dell'offerta tecnica*, a seguito della contestuale apertura delle offerte economiche e della conseguente cristallizzazione della graduatoria, risulta affetta da un vizio tale da comprometterne l'intero *iter valutativo*, non essendo possibile procedere ad alcuna *revisione*.

Il **principio di segretezza delle offerte economiche** tutela, quindi, non già la sola effettiva lesione dell'imparzialità, bensì il semplice rischio di pregiudizio o di condizionamento, anche solo astratto e potenziale, del giudizio della Commissione giudicatrice.

Tuttavia, affinché possa configurarsi un'ipotesi agibile di eccezione alla regola, la giurisprudenza è univoca nell'esigere che l'**errore (materiale o di calcolo) sia chiaramente riconoscibile e ravvisabile *ictu oculi*** dal contesto stesso dell'atto, senza necessità di indagini ricostruttive o di verifiche documentali, dovendo concretarsi in una svista percettiva o in un errore aritmetico immediatamente evidente sulla base dei dati già acquisiti e verbalizzati.

In questa prospettiva, la presenza di criteri apparentemente automatici, tabellari od "*on/off*" non consente, di per sé sola, di accedere a una **rivalutazione postuma dell'offerta tecnica**, giacché anche l'accertamento apparentemente oggettivo del possesso di un requisito o di un elemento valutabile può implicare **un'attività interpretativa della *lex specialis*** e un'**analisi critica della documentazione di gara**.

A medesima conclusione si perviene allorquando la Commissione è chiamata a verificare, per ciascun servizio elencato, se la documentazione esibita costituisse un "mezzo idoneo" a comprovare l'esecuzione e le caratteristiche tecniche della prestazione; trattasi di un **integrale riesame *ex post* della documentazione tecnica allegata**, ovvero di attività ormai preclusa dall'intervenuta apertura delle offerte economiche e che, ove espletata, determinerebbe inevitabilmente la **violazione del principio di segretezza delle offerte**

economiche e del **divieto di commistione** tra le due fasi del procedimento valutativo.

Guida alla lettura

Con sentenza n. 2896/2026, il Tar Catania si pronuncia in tema di **rivalutazione delle offerte tecniche dopo l'apertura delle offerte economiche**.

Nella fattispecie all'esito dell'apertura della busta contenente i punteggi delle offerte tecniche il ricorrente, collocatosi in seconda posizione, ha evidenziato:

- in relazione al criterio tabellare n. 3 (4 punti nel caso di esecuzione di un numero di direzioni lavori per opere strutturali in zona sismica di importo superiore a € 1.000.000,00 "maggiore di 15") – pur a fronte dell'indicazione di n. 22 servizi aventi le caratteristiche prescritte, le era stato attribuito il punteggio di 1 punto;

- in relazione al criterio tabellare n. 9 (8 punti nel caso di esecuzione di un numero di valutazioni di vulnerabilità sismica su edifici esistenti di consistenza di almeno 10.000 mc "maggiore di 15" – pur a fronte dell'indicazione di n. 16 servizi, le era stato attribuito il punteggio di 5 punti.

Sostenendo che si trattasse di meri errori materiali o di calcolo, immediatamente rilevabili, il ricorrente ha pertanto chiesto la **correzione dei punteggi** mediante l'attribuzione di 6 punti tecnici aggiuntivi, che gli avrebbero consentito di collocarsi al primo posto.

La stazione appaltante ha disposto invece l'annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990; tanto sul presupposto che:

- il D.Lgs. n. 36/2023, in coerenza con i principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3, impone il rispetto della **correttezza e della regolarità delle procedure selettive**, precludendo la **rivalutazione delle offerte tecniche dopo l'apertura delle offerte economiche**;

- il **principio di separazione tra offerta tecnica ed economica** costituisce diretta declinazione del **principio di separazione tra offerta tecnica ed economica**, sicché la procedura, a seguito della contestuale apertura delle offerte economiche e della conseguente cristallizzazione della graduatoria, risultava affetta da un vizio tale da comprometterne l'intero *iter* valutativo, non essendo possibile procedere ad alcuna revisione della stessa;

- la consolidata giurisprudenza amministrativa e l'ANAC (parere Fasc. n. 3633/2023 e quesito n. 2951 del 26 settembre 2024) affermano che la conoscenza dell'offerta economica è idonea a influenzare il giudizio tecnico, impedendo ogni nuova valutazione tecnica postuma in quanto potenzialmente condizionata.

Unico il motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente deduce l'illegittimità sotto due concorrenti profili: *a)* in primo luogo, lamenta la carenza dei presupposti di legge per l'esercizio del potere di autotutela decisoria, evidenziando l'intrinseca contraddittorietà della motivazione nonché

l'insussistenza sia di un vizio di legittimità dell'intera gara sia di un interesse pubblico concreto e attuale al suo integrale travolgimento, oltre al superamento del termine ragionevole avuto riguardo all'indizione della procedura risalente al luglio 2025; *b)* in secondo luogo, sostiene che l'annullamento poggi sull'erroneo presupposto dell'impossibilità di emendare i punteggi tecnici dopo l'apertura delle offerte economiche laddove, ad avviso del ricorrente, i criteri in contestazione avrebbero natura meramente quantitativo-tabellare (punteggi fissi e automatici correlati al solo dato numerico dei servizi dichiarati e comprovati) sicché la Commissione avrebbe (pertanto) commesso un mero errore materiale o di calcolo rilevabile *ictu oculi*, che aveva il potere-dovere di rettificare anche dopo la conoscenza delle offerte economiche.

Ritiene di contro il Collegio che la detta censura non si presti a condivisione.

Ed invero, quanto al primo profilo (**presupposti dell'autotutela**), secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, laddove la pubblica amministrazione si limiti a rimuovere uno o più atti della procedura di gara che non abbiano ancora avuto esito in un provvedimento finale di aggiudicazione, «*si è in presenza di un* ***mero ritiro doveroso*** *[…], ben diverso dai discrezionali consueti provvedimenti di secondo grado come la revoca e l'annullamento d'ufficio, contemplati dagli artt. 21-quinquies e 21- nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241*». Si tratta, invero, di un **potere di ritiro degli atti endoprocedimentali che non è riconducibile – a prescindere dal *nomen iuris* formalmente assegnato dall'amministrazione – al potere discrezionale di annullamento o di revoca in autotutela di un provvedimento conclusivo già emanato**. Ne consegue che la rimozione degli atti di gara antecedenti al provvedimento formale di aggiudicazione non può essere qualificata come espressione di un **potere di autotutela in senso proprio**, da vagliarsi secondo gli stringenti parametri degli artt. 21- quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, costituendo piuttosto un **mero atto di ritiro, legittimamente esercitabile** «*laddove ancora non vi sia stata un'aggiudicazione definitiva*». Nel caso di specie, è pacifico che la procedura selettiva non fosse ancora giunta a conclusione, essendosi arrestata alla fase di verifica dell'anomalia demandata al RUP. **Non essendo addivenuti all'aggiudicazione definitiva, nei confronti dei partecipanti non si era dunque consolidata alcuna posizione di vantaggio qualificata, né alcun affidamento tutelabile nei termini prescritti dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990** (il che rende del tutto irrilevante anche il riferimento, contenuto nelle premesse della determinazione impugnata, ai principi giurisprudenziali in tema di revoca degli atti di gara e di esclusione dell'indennizzo *ex* art. 21-quinquies).

Quanto al secondo motivo (**emendabilità di errori tecnici**), la questione centrale consiste nello **stabilire se la lamentata attribuzione di un punteggio inferiore all'offerta tecnica della ricorrente sia qualificabile come mero errore materiale**, **emendabile dalla stazione appaltante anche dopo l'apertura delle offerte economiche in deroga al principio di segretezza** di queste ultime, **ovvero se l'intervento sollecitato implichi una rivalutazione dell'offerta tecnica**, come tale **preclusa una volta divenute note le componenti economiche**, con conseguente legittimità della determinazione di ritiro dell'intera procedura.

La **decisione del Collegio si pone in continuità con noti principi in tema di ristretti limiti entro i quali è consentito intervenire sull'offerta tecnica dopo la conoscenza delle**

offerte economiche.

Il **principio di segretezza delle offerte economiche** – che impone che queste ultime **restino segrete fino al definitivo completamento della valutazione tecnica, a presidio dei canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa** (art. 97 Cost.) nonché della ***par condicio*** **dei concorrenti** – tutela non già la sola effettiva **lesione dell'imparzialità**, bensì il semplice **rischio di pregiudizio o di condizionamento, anche solo astratto e potenziale, del giudizio della Commissione giudicatrice**.

Ne discende il **divieto generale di rivalutazione postuma delle offerte tecniche a buste economiche aperte**, la cui **unica e tassativa eccezione è rappresentata dalla correzione del mero errore materiale o di calcolo**.

Affinché possa configurarsi una simile fattispecie, la giurisprudenza è univoca nell'esigere che l'**errore sia chiaramente riconoscibile e ravvisabile *ictu oculi* dal contesto stesso dell'atto**, senza necessità di indagini ricostruttive o di verifiche documentali, dovendo concretarsi in una svista percettiva o in un errore aritmetico immediatamente evidente sulla base dei dati già acquisiti e verbalizzati.

In questa prospettiva, **neppure la presenza di criteri apparentemente automatici, tabellari od "on/off" consente, di per sé sola, di accedere a una rivalutazione postuma dell'offerta tecnica**, giacché anche l'accertamento apparentemente oggettivo del possesso di un requisito o di un elemento valutabile può implicare un'attività interpretativa della *lex specialis* e un'analisi critica della documentazione di gara.

Allo stesso modo, la qualificazione dell'intervento come "correzione di errore materiale" non può dipendere dalla mera prospettazione offertane dalla parte interessata o dall'Amministrazione, occorrendo **verificare in concreto se l'operazione richiesta si esaurisca nella rettifica meccanica di un dato già pacificamente accertato, ovvero postuli un nuovo apprezzamento valutativo**.

Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, la tesi di parte ricorrente non può essere condivisa giacché, se è vero che l'attribuzione finale del punteggio seguiva una **progressione tabellare per fasce numeriche senza l'applicazione di coefficienti discrezionali** intermedi, è altrettanto vero che il presupposto logico-giuridico per il computo di ciascun servizio nelle predette fasce non consisteva nella mera conta materiale dei certificati o dei file allegati dal concorrente, bensì nella preventiva verifica, da parte della Commissione giudicatrice, della **effettiva validità, pertinenza e regolarità probatoria di ciascuna esperienza dichiarata** rispetto ai parametri sostanziali fissati dalla *lex specialis*.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi in questione, infatti, la Commissione era chiamata a verificare, per ciascun servizio elencato: se la prestazione avesse effettivamente ad oggetto una direzione lavori per opere in zona sismica di importo delle strutture superiore a un milione di euro (criterio n. 3) ovvero una valutazione di vulnerabilità sismica su edifici esistenti di volumetria almeno pari a 10.000 mc (criterio n. 9); se la documentazione prodotta fosse conforme alle prescrizioni del disciplinare; se gli atti prodotti in alternativa al deposito presso il

Genio Civile potessero ritenersi a questo “equivalenti” e, soprattutto, se per i servizi svolti in favore di committenti privati la documentazione esibita costituisse un “mezzo idoneo” a comprovare l’esecuzione e le caratteristiche tecniche della prestazione.

Ciò chiarito, dall’esame degli atti di gara non emerge alcuna discrasia immediatamente percepibile nell’operato dell’organo valutativo, né si evince alcuna “svista percettiva” o “errore aritmetico *ictu oculi* riconoscibile”.

Ne deriva che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, per accertare la fondatezza della pretesa azionata non sarebbe stato sufficiente **rettificare un dato numerico o correggere un errore di trascrizione** risultante *per tabulas* dal confronto tra i verbali e l’offerta, ma si sarebbe dovuto necessariamente procedere a un integrale **riesame *ex post* della documentazione tecnica allegata** dal RTP Tonelli Ingegneria, al fine di verificare quali servizi, tra i 22 e i 16 dichiarati, possedessero tutti i requisiti prescritti e fossero corredati da idonea comprova documentale.

Una simile attività di riesame dell’offerta tecnica è da ritenersi ormai preclusa dall’intervenuta apertura delle offerte economiche nella seduta del 28 gennaio 2026.

Qualsiasi verifica postuma in ordine all’idoneità dei mezzi di prova o all’equivalenza dei certificati prodotti da uno dei concorrenti, operata nella piena conoscenza dei ribassi offerti e della incidenza di ogni punto tecnico sull’esito finale della graduatoria, avrebbe inevitabilmente violato il principio di segretezza delle offerte economiche e il divieto di commistione tra le due fasi del procedimento valutativo.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e va respinto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 967 del 2026, proposto da Tonelli Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Nicita e Santa Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Giliberti, Gaia Pezzullo e Virginia Finocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-della determinazione dirigenziale n. 1220 del 31.3.2026, pubblicata in data 1.4.2026, con la quale la Città Metropolitana di Catania ha disposto l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, della procedura di gara per l'affidamento del servizio di "Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione di verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM 3274/2003 e successive in conformità al D.M. 17/01/2018 (NTC2018) e relativa Circolare del 21/01/2019 n. 7 del C.S.LL.PP." (CIG B784A8B79A – CUP D37G24000540003 – N. GARA A&C G00464), nonché di tutti gli atti presupposti e susseguenti;

- e, in ogni caso, (i) della nota del Dirigente del Servizio D1.01 prot. n. 30941 del 28.4.2026 di riscontro alla istanza di autotutela avanzata dal RTP Tonelli Ingegneria S.r.l. il 14.4.2026 e dei relativi allegati, tra cui il verbale della Commissione giudicatrice del 21.4.2026, acquisito al prot. n. 30026 del 23.4.2026, nonché, per quanto occorrer possa, (ii) delle "note interlocutorie" prot. n. 15637 del 4.3.2026 a firma del Dirigente del Servizio D1.01, prot. n. 18265 e n. 18628 del 13.3.2026 e prot. n. 19929 del 18.3.2026 a firma del Dirigente del Servizio D2.02, di contenuto ignoto, oltre che (iii) dell'art. 30 del disciplinare laddove interpretato nel senso indicato dalla Commissione giudicatrice nel suindicato verbale del 21.4.2026.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Catania e di 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2026 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione a contrarre n. 347 del 6 febbraio 2025 e successiva determinazione n.

2371 del 6 luglio 2025 di approvazione del disciplinare, la Città Metropolitana di Catania ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, del servizio di "esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione di verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM 3274/2003" (CIG: B784A8B79A), per un importo complessivo a base di gara stimato in € 2.320.700,00, di cui € 20.700,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Entro il termine prescritto sono pervenute sei offerte, tra cui quella presentata dall'odierno ricorrente RTP Tonelli Ingegneria S.r.l.

Nella seduta pubblica del 28 gennaio 2026, il Presidente del seggio di gara ha proceduto all'apertura della busta contenente i punteggi delle offerte tecniche assegnati dalla Commissione giudicatrice e, contestualmente, all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

All'esito di tali operazioni, il RTP Tonelli Ingegneria S.r.l. si è collocato in seconda posizione in graduatoria con un punteggio complessivo pari a 94/100 (di cui 64 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica), mentre due offerte sono risultate anomale, con conseguente rinvio al RUP per le relative valutazioni.

Presa conoscenza degli esiti di gara, il RTP ricorrente, con nota del 12 febbraio 2026, ha segnalato la presenza di errori nell'attribuzione dei punteggi tecnici con particolare riguardo ai criteri tabellari nn. 3 e 9 di cui all'art. 30 del disciplinare di gara.

Segnatamente, la deducente ha evidenziato che:

- in relazione al criterio tabellare n. 3 – che prevedeva l'attribuzione di 4 punti nel caso di esecuzione di un numero di direzioni lavori per opere strutturali in zona sismica di importo superiore a € 1.000.000,00 "maggiore di 15" – le era stato attribuito il punteggio di 1 punto (corrispondente alla fascia "compreso tra 1 e 5"), pur a fronte dell'indicazione di n. 22 servizi aventi le caratteristiche prescritte;

- in relazione al criterio tabellare n. 9 – che prevedeva l'attribuzione di 8 punti nel caso di esecuzione di un numero di valutazioni di vulnerabilità sismica su edifici esistenti di consistenza di almeno 10.000 mc "maggiore di 15" – le era stato attribuito il punteggio di 5 punti (corrispondente alla fascia "compreso tra 1 e 5"), pur a fronte dell'indicazione di n. 16 servizi.

Sostenendo che si trattasse di meri errori materiali o di calcolo, immediatamente rilevabili dalla documentazione di gara e rettificabili mediante la semplice applicazione automatica dei criteri previsti dal disciplinare senza alcuna necessità di rivalutazione discrezionale, il RTP Tonelli Ingegneria ha pertanto chiesto la correzione dei punteggi mediante l'attribuzione di 6 punti tecnici aggiuntivi, che gli avrebbero consentito di collocarsi al primo posto in graduatoria con il punteggio complessivo di 100/100.

Acquisite le controdeduzioni della Commissione giudicatrice del 19 febbraio 2026 (nelle quali si dava atto che un'eventuale rivalutazione avrebbe potuto condurre a variazioni sui punteggi attribuiti) e su conforme proposta del RUP e del Dirigente del Servizio D2.02 (nota prot. n. 12417 del 20 febbraio 2026 e successive note interlocutorie), la Città Metropolitana di Catania, con determinazione dirigenziale n. 1220 del 31 marzo 2026, ha disposto l'annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

A fondamento della determinazione, la stazione appaltante ha rilevato che:

- il D.Lgs. n. 36/2023, in coerenza con i principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3, impone il rispetto della correttezza e della regolarità delle procedure selettive, precludendo la rivalutazione delle offerte tecniche dopo l'apertura delle offerte economiche;

- il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica costituisce diretta declinazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, sicché la procedura, a seguito della contestuale apertura delle offerte economiche e della conseguente cristallizzazione della graduatoria, risultava affetta da un vizio tale da comprometterne l'intero iter valutativo, non essendo possibile procedere ad alcuna revisione della stessa;

- la consolidata giurisprudenza amministrativa e l'ANAC (parere Fasc. n. 3633/2023 e quesito n. 2951 del 26 settembre 2024) affermano che la conoscenza dell'offerta economica è idonea a influenzare il giudizio tecnico, impedendo ogni nuova valutazione tecnica postuma in quanto potenzialmente condizionata.

Con successivo atto del 14 aprile 2026, la ricorrente ha diffidato l'Amministrazione a ritirare in autotutela la predetta determinazione, insistendo per la rettifica dei punteggi e la conseguente aggiudicazione in proprio favore.

La stazione appaltante, tuttavia, con nota del 28 aprile 2026, ha confermato il provvedimento di annullamento, richiamando le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 21 aprile 2026 (prot. n. 30026 del 23 aprile 2026), secondo cui l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche non era riconducibile a un mero automatismo, ma implicava valutazioni discrezionali, con conseguente impossibilità di procedere a correzioni postume senza alterare la regolarità della gara.

2. Avverso tali atti il RTP Tonelli Ingegneria S.r.l. ha proposto il presente ricorso, affidato a un unico ed articolato motivo, rubricato: "Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 21-quinquies e 21-nonies anche in relazione agli articoli 3 e ss. della legge n. 241/90 e agli articoli 1, 2 e 108 d.lgs. n. 36/2023, nonché all'art. 30 del disciplinare di gara. Eccesso di potere: travisamento dei presupposti ed errore di fatto; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza; sviamento; ingiustizia manifesta. Violazione artt. 3 e 97 Cost.".

In sintesi, la parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto due concorrenti profili:

a) in primo luogo, lamenta la carenza dei presupposti di legge per l'esercizio del potere di autotutela decisoria, evidenziando l'intrinseca contraddittorietà della motivazione – che richiama principi giurisprudenziali propri della revoca degli atti di gara ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, pur avendo l'Amministrazione formalmente esercitato il diverso potere di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies della medesima legge – nonché l'insussistenza sia di un vizio di legittimità dell'intera gara, sia di un interesse pubblico concreto e attuale al suo integrale travolgimento, oltre al superamento del termine ragionevole avuto riguardo all'indizione della procedura risalente al luglio 2025;

b) in secondo luogo, sostiene che l'annullamento poggi sull'erroneo presupposto dell'impossibilità di emendare i punteggi tecnici dopo l'apertura delle offerte economiche. Ad avviso della ricorrente, i criteri nn. 3 e 9 dell'art. 30 del disciplinare avrebbero natura meramente quantitativo-tabellare, prevedendo punteggi fissi e automatici correlati al solo dato numerico dei servizi dichiarati e comprovati dall'operatore economico; la Commissione, pertanto, avrebbe commesso un mero errore materiale o di calcolo rilevabile ictu oculi, che aveva il potere-dovere di rettificare anche dopo la conoscenza delle offerte economiche.

3. Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Catania, eccependo l'infondatezza del gravame.

L'Amministrazione resistente ha osservato, in particolare, che la determinazione n. 1220 del 31 marzo 2026 è intervenuta a distanza di circa due mesi dall'apertura delle buste (28 gennaio 2026) e prima dell'adozione dell'aggiudicazione definitiva, a procedura non ancora conclusa. Nel merito, richiamando anche la recente sentenza di questa Sezione n. 985/2026, ha rimarcato che la richiesta del RTP ricorrente non postulava la semplice correzione di un errore materiale, bensì una vera e propria rivalutazione dell'offerta tecnica a buste economiche aperte, atteso che la determinazione del punteggio per i criteri nn. 3 e 9 non discendeva automaticamente dal mero conteggio dei certificati allegati, ma richiedeva una verifica qualitativa e d'idoneità dei servizi dichiarati e della relativa documentazione probatoria.

4. Si è altresì costituita in giudizio, con atto di forma, la società 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A., la quale ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello rubricato al n. R.G. 997/2026, pendente dinanzi ad altra sezione, avente parimenti ad oggetto la determinazione dirigenziale n. 1220 del 31 marzo 2026.

5. Con atto depositato in data 22 maggio 2026, parte ricorrente ha rinunciato alla proposta domanda cautelare.

6. In vista dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche.

7. Alla pubblica udienza in data 21 ottobre 2026, la causa è stata trattata congiuntamente al ricorso R.G. n. 997/2026 e posta in decisione.

8. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.

8.1. Non merita accoglimento la censura con la quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.

Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, laddove la pubblica amministrazione si limiti a rimuovere uno o più atti della procedura di gara che non abbiano ancora avuto esito in un provvedimento finale di aggiudicazione, «si è in presenza di un mero ritiro doveroso […], ben diverso dai discrezionali consueti provvedimenti di secondo grado come la revoca e l'annullamento d'ufficio, contemplati dagli artt. 21-quinquies e 21- nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241» (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 giugno 2025, n. 1917; T.A.R. Veneto, Sez. II, 6 luglio 2023, n. 1003).

Si tratta, invero, di un potere di ritiro degli atti endoprocedimentali che non è riconducibile – a prescindere dal nomen iuris formalmente assegnato dall'amministrazione – al potere discrezionale di annullamento o di revoca in autotutela di un provvedimento conclusivo già emanato.

Ne consegue che la rimozione degli atti di gara antecedenti al provvedimento formale di aggiudicazione non può essere qualificata come espressione di un potere di autotutela in senso proprio, da vagliarsi secondo gli stringenti parametri degli artt. 21- quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, costituendo piuttosto un mero atto di ritiro, legittimamente esercitabile «laddove ancora non vi sia stata un'aggiudicazione definitiva» (Cons. Stato, Sez. III, 11 dicembre 2024, n. 10008).

Nel caso di specie, è pacifico che la procedura selettiva non fosse ancora giunta a conclusione, essendosi arrestata alla fase di verifica dell'anomalia demandata al RUP. Non essendo addivenuti all'aggiudicazione definitiva, nei confronti dei partecipanti non si era dunque consolidata alcuna posizione di vantaggio qualificata, né alcun affidamento tutelabile nei termini prescritti dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 (il che rende del tutto irrilevante anche il riferimento, contenuto nelle premesse della determinazione impugnata, ai principi giurisprudenziali in tema di revoca degli atti di gara e di esclusione dell'indennizzo ex art. 21-quinquies).

8.2. Ciò posto, la questione centrale del giudizio – sottesa al secondo profilo del motivo di ricorso – consiste nello stabilire se la lamentata attribuzione di un punteggio inferiore all'offerta tecnica della ricorrente, in relazione ai criteri nn. 3 e 9 dell'art. 30 del disciplinare, sia qualificabile come mero errore materiale, emendabile dalla stazione appaltante anche dopo l'apertura delle offerte economiche in deroga al principio di segretezza di queste ultime, ovvero se l'intervento sollecitato implichi una rivalutazione dell'offerta tecnica, come tale preclusa una volta divenute note le componenti economiche, con conseguente legittimità della determinazione di ritiro dell'intera procedura.

Al riguardo, il Collegio intende dare continuità ai principi già enunciati da questa Sezione con la recente sentenza del 30 marzo 2026, n. 985, in ordine ai ristretti limiti entro i quali è consentito intervenire sull'offerta tecnica dopo la conoscenza delle offerte economiche.

Come ivi chiarito, il principio di segretezza delle offerte economiche – che impone che queste ultime restino segrete fino al definitivo completamento della valutazione tecnica, a presidio dei canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nonché della par condicio dei concorrenti – tutela non già la sola effettiva lesione dell'imparzialità, bensì il semplice rischio di pregiudizio o di condizionamento, anche solo astratto e potenziale, del giudizio della Commissione giudicatrice.

Ne discende il divieto generale di rivalutazione postuma delle offerte tecniche a buste economiche aperte, la cui unica e tassativa eccezione è rappresentata dalla correzione del mero errore materiale o di calcolo.

Affinché possa configurarsi una simile fattispecie, la giurisprudenza è univoca nell'esigere che l'errore sia chiaramente riconoscibile e ravvisabile ictu oculi dal contesto stesso dell'atto, senza necessità di indagini ricostruttive o di verifiche documentali, dovendo concretarsi in una svista percettiva o in un errore aritmetico immediatamente evidente sulla base dei dati già acquisiti e verbalizzati.

In questa prospettiva, come già rimarcato nella citata sentenza n. 985/2026, neppure la presenza di criteri apparentemente automatici, tabellari od "on/off" consente, di per sé sola, di accedere a una rivalutazione postuma dell'offerta tecnica, giacché anche l'accertamento apparentemente oggettivo del possesso di un requisito o di un elemento valutabile può implicare un'attività interpretativa della lex specialis e un'analisi critica della documentazione di gara.

Allo stesso modo, la qualificazione dell'intervento come "correzione di errore materiale" non può dipendere dalla mera prospettazione offertane dalla parte interessata o dall'Amministrazione, occorrendo verificare in concreto se l'operazione richiesta si esaurisca nella rettifica meccanica di un dato già pacificamente accertato, ovvero postuli un nuovo apprezzamento valutativo.

8.3. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, la tesi di parte ricorrente non può essere condivisa.

Invero, l'art. 30 del disciplinare di gara così disponeva in merito ai due criteri in contestazione:

- per il Criterio n. 3 ("Il Fornitore dimostra di aver eseguito un numero di direzioni lavori, per l'esecuzione di opere strutturali in zona sismica in uso alla Pubblica Amministrazione o privati, di importo delle strutture superiori a € 1.000.000,00"), prevedeva l'attribuzione di punti 1 (da 1 a 5 servizi), punti 2 (da 6 a 10), punti 3 (da 11 a 15) e punti 4 (maggiore di 15), stabilendo che "Per la comprova del requisito il Fornitore dovrà allegare il certificato di servizio rilasciato dalla Stazione Appaltante o copia conforme dell'avvenuto deposito al Genio Civile o equivalenti";

-per il Criterio n. 9 ("Il Fornitore dimostra di aver eseguito un numero di valutazioni di vulnerabilità sismica su edifici esistenti in uso alla Pubblica Amministrazione o privati, di consistenza di almeno 10.000 mc"), prevedeva l'attribuzione di punti 5 (da 1 a 5 servizi), punti 6 (da 6 a 10), punti 7 (da 11 a 15) e punti 8 (maggiore di 15), stabilendo che "Per la comprova

del requisito il Fornitore dovrà allegare: - nel caso di servizio espletato presso la Pubblica Amministrazione, copia conforme dell'avvenuto deposito al Genio Civile o equivalenti o copia conforme del certificato di vulnerabilità rilasciato; - nel caso di servizio espletato presso privati, deve comprovare con ogni mezzo idoneo".

Orbene, se è vero che l'attribuzione finale del punteggio seguiva una progressione tabellare per fasce numeriche senza l'applicazione di coefficienti discrezionali intermedi, è altrettanto vero che il presupposto logico-giuridico per il computo di ciascun servizio nelle predette fasce non consisteva nella mera conta materiale dei certificati o dei file allegati dal concorrente, bensì nella preventiva verifica, da parte della Commissione giudicatrice, della effettiva validità, pertinenza e regolarità probatoria di ciascuna esperienza dichiarata rispetto ai parametri sostanziali fissati dalla lex specialis.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi in questione, infatti, la Commissione era chiamata a verificare, per ciascun servizio elencato: se la prestazione avesse effettivamente ad oggetto una direzione lavori per opere in zona sismica di importo delle strutture superiore a un milione di euro (criterio n. 3) ovvero una valutazione di vulnerabilità sismica su edifici esistenti di volumetria almeno pari a 10.000 mc (criterio n. 9); se la documentazione prodotta fosse conforme alle prescrizioni del disciplinare; se gli atti prodotti in alternativa al deposito presso il Genio Civile potessero ritenersi a questo "equivalenti" e, soprattutto, se per i servizi svolti in favore di committenti privati la documentazione esibita costituisse un "mezzo idoneo" a comprovare l'esecuzione e le caratteristiche tecniche della prestazione.

Ciò chiarito, dall'esame degli atti di gara e, in particolare, dei verbali delle sedute riservate dell'8 e del 15 gennaio 2026, non emerge alcuna discrasia immediatamente percepibile nell'operato dell'organo valutativo, né si evince alcuna "svista percettiva" o "errore aritmetico ictu oculi riconoscibile".

I predetti verbali, infatti, riportano unicamente i punteggi attribuiti (1 punto per il criterio n. 3 e 5 punti per il criterio n. 9), senza indicare quali singoli servizi, tra quelli elencati dalla ricorrente, siano stati considerati ammissibili, quanti ne siano stati ritenuti utilmente valutabili e regolarmente comprovati, o quale sia stato il percorso seguito per la loro selezione.

Ne deriva che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, per accertare la fondatezza della pretesa azionata non sarebbe stato sufficiente rettificare un dato numerico o correggere un errore di trascrizione risultante per tabulas dal confronto tra i verbali e l'offerta, ma si sarebbe dovuto necessariamente procedere a un integrale riesame ex post della documentazione tecnica allegata dal RTP Tonelli Ingegneria, al fine di verificare quali servizi, tra i 22 e i 16 dichiarati, possedessero tutti i requisiti prescritti e fossero corredati da idonea comprova documentale.

Che si trattasse di una rinnovata attività valutativa sull'offerta tecnica, trova del resto conferma nel tenore della nota del 19 febbraio 2026, resa dalla Commissione giudicatrice in riscontro alla richiesta di chiarimenti del RUP. In tale sede, la Commissione ha espressamente rappresentato che, con riguardo al riconoscimento dei servizi svolti dal concorrente ai fini dei criteri nn. 3 e 9, «a causa di una rappresentazione poco chiara (quindi ingannevole)

dell'offerta tecnica», in caso di riesame «si potrebbero verificare delle variazioni sul punteggio», ribadendo poi, nel successivo verbale del 21 aprile 2026 (prot. n. 30026 del 23 aprile 2026), che l'assegnazione dei punteggi in questione non era riconducibile a un mero automatismo.

Una simile attività di riesame dell'offerta tecnica risultava, tuttavia, ormai preclusa dall'intervenuta apertura delle offerte economiche nella seduta del 28 gennaio 2026.

Qualsiasi verifica postuma in ordine all'idoneità dei mezzi di prova o all'equivalenza dei certificati prodotti da uno dei concorrenti, operata nella piena conoscenza dei ribassi offerti e della incidenza di ogni punto tecnico sull'esito finale della graduatoria, avrebbe inevitabilmente violato il principio di segretezza delle offerte economiche e il divieto di commistione tra le due fasi del procedimento valutativo.

Per quanto esposto, la decisione della Città Metropolitana di Catania di ritirare gli atti della procedura di gara al fine di indire una nuova selezione si appalesa, pertanto, del tutto legittima e conforme ai principi di imparzialità, buon andamento e par condicio.

9. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e va respinto.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e la Città Metropolitana di Catania e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti della società controinteressata tenuto conto della limitata attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Città Metropolitana di Catania, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge; spese compensate con la controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.